PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 3

Profughi e rimpatriati assistiti fuori dai centri

Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, e' concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennita' di sistemazione di lire 300.000 pro-capite. Detta indennita' e' ridotta a lire 200.000 pro-capite per coloro che abbiano fruito del sussidio per un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-3-profughi-e-rimpatriati-assistiti-fuori-dai-centri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it